



21299-21

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIOVANNA VERGA	- Presidente -	Sent. n. 68
DANIELA BORSELLINO	- Consigliere -	C.C. 13.1.2021
IGNAZIO PARDO	- Consigliere -	R.G.N. 30913/2020
GIUSEPPINA A. R. PACILLI	- Rel. Consigliere -	
SANDRA RECCHIONE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Marsala  
c/

(omissis) , nata a (omissis)

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo il 24 luglio  
2020

Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;

Udita nell'udienza camerale del 13 gennaio 2021 la relazione fatta dal Consigliere  
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n.  
137/2020 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Delia Cardia, che ha  
chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata

**RITENUTO IN FATTO**

Con ordinanza del 24 luglio 2020 il Tribunale di Palermo ha rigettato  
l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il Giudice per le  
indagini preliminari di Marsala ha respinto la richiesta di applicazione della  
misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di (omissis) in  
relazione ai reati di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni.

In particolare, a (omissis) è stato contestato di avere riciclato i  
proventi derivati dalle condotte delittuose, poste in essere dal coniuge  
(omissis) nell'ambito della gestione di beni sequestrati alla criminalità

4

organizzata ed affidatigli dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di prevenzione. Ella avrebbe dirottato parte consistente (€ 228.090,31) dei suddetti proventi dal conto in comune con il coniuge, sottoposto a sequestro, in conti correnti personali, via via accesi, e in un conto di (omissis) s.r.l., utilizzandoli in parte per operazioni immobiliari, oltre che per esigenze familiari.

A (omissis) , inoltre, è stato contestato di avere, in concorso con il coniuge e allo scopo di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, fatto apparire sé come titolare delle provviste, in realtà riferibili al marito.

Nel provvedimento impugnato il Tribunale del riesame ha escluso i gravi indizi di colpevolezza in relazione ad entrambi i reati contestati.

Quanto al delitto di riciclaggio, il menzionato Tribunale ha affermato che non vi erano elementi sufficienti per ritenere che le somme confluite sul conto corrente, cointestato ai coniugi (omissis) -(omissis), seppure pacificamente provenienti da liquidazioni effettuate nell'ambito delle procedure affidate a (omissis) in qualità di amministratore giudiziario, costituissero illecito provento /profitto del reato di corruzione, ascritto al (omissis) al capo n. 31 del decreto che dispone il giudizio, emesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta il 27 novembre 2017. In particolare, il Collegio del riesame ha rilevato che difettava la verifica tecnica in ordine alla congruità ai parametri di legge dei proventi, liquidati in favore dell'amministratore giudiziario, e che tali proventi erano stati corrisposti a fronte di prestazioni effettivamente eseguite nell'ambito di un rapporto sinallagmatico.

Il Tribunale della libertà ha aggiunto che non potevano considerarsi come reati presupposto i delitti di falso, contestati all'indagato (omissis) (omissis) ai capi 35) e 36) del decreto che dispone il giudizio (relativi ai decreti di liquidazione dei compensi, predisposti dallo stesso (omissis) come amministratore giudiziario e firmati da un solo magistrato, all'insaputa degli altri componenti del Collegio), atteso che il capo di imputazione indica come delitto presupposto esclusivamente quello di corruzione.

Il suddetto Tribunale – quanto al reato di intestazione fittizia – ha affermato che, anche a volere ritenere, sotto il profilo oggettivo del reato, la fittizietà del trasferimento al coniuge (omissis) della somma di euro 228.090,031, difettava la gravità indiziaria in ordine all'elemento soggettivo, connotato dalla finalità di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio di cui al capo b) dell'addebito provvisorio. Ciò in quanto i guadagni, ottenuti dal coniuge dell'indagata, non potevano essere qualificati come proventi illeciti del delitto presupposto di corruzione, contestato a (omissis) .

Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Marsala, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione di legge in relazione ai reati di cui agli artt. 648 *bis*, 648 *ter.1* c.p., 12 *quinqües* L. 356/92 (ora 512 *bis* c.p.), 5 e 25 *octies* D.Lgs 231/01, 125 c.p.p., per non avere il Tribunale del riesame, così come il Giudice per le indagini preliminari, spiegato le ragioni che lo avevano portato ad escludere che i reati di falso, contestati a (omissis) (capi 35 e 36 del decreto che dispone il giudizio dell'imputato dinanzi al Tribunale di Caltanissetta) - e che hanno generato flussi di denaro, trattandosi di falsi provvedimenti di liquidazione dei compensi in favore dell'amministratore giudiziario - potessero costituire il delitto presupposto delle operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio, contestate nell'ambito del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria di Marsala. Secondo il ricorrente, la natura di profitto degli importi, derivati dai reati di falso, sarebbe in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel suo più autorevole consesso (S.U. n. 2014 del 30/1/2014 e n. 10280 del 25/10/2007), atteso il rapporto diretto con l'attività criminosa. Di contro, il Collegio del riesame, nell'escludere l'invocata cautela, si sarebbe limitato a fare riferimento ad utilità economiche (nella specie riconducibili alla categoria del profitto) derivanti, quale delitto presupposto, dalla sola corruzione e che non costituirebbero profitto illecito in ragione dell'effettività delle prestazioni indebitamente ottenute dal (omissis) quale amministratore giudiziario, ma concretamente svolte. Il menzionato Collegio, nel ritenere di non poter fare riferimento ad un reato presupposto diverso dalla corruzione, giacché l'unico reato menzionato nell'inculpazione sarebbe quello di corruzione, avrebbe errato, atteso che, nella fase delle indagini preliminari, l'imputazione è fluida e può essere individuata anche tramite gli atti di indagine, oltre a non richiedere una specificazione minuziosa del reato presupposto in ipotesi di riciclaggio. In ogni caso, il Tribunale avrebbe potuto procedere a una diversa qualificazione dei fatti, adottati dalla Pubblica accusa, e considerare i reati di falso, come aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari e lo stesso Collegio del riesame, in analoga composizione, in relazione alla posizione di (omissis), sulla base degli atti del procedimento penale originario presenti nel fascicolo, che avrebbero, peraltro, anche rivelato la parziale coincidenza delle pratiche oggetto dei reati di corruzione e falso;

2) violazione di legge in relazione ai reati di cui agli artt. 12 *quinqües* L. 356/92 (ora 512 *bis* c.p.), oltre che violazione dell'art. 125 c.p.p. per apparenza della motivazione. Il Tribunale del riesame avrebbe escluso la gravità indiziaria del reato suindicato, connotato dalla finalità di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, non in relazione all'elemento materiale ma al profilo

soggettivo, non potendo i guadagni, ottenuti dal coniuge dell'indagata, essere qualificati come proventi illeciti del delitto presupposto di corruzione, contestato a (omissis) , e non potendo modificare i fatti oggetto dell'imputazione. Secondo il Pubblico ministero ricorrente il Collegio del riesame, tenuto conto della fluidità dell'incolpazione e della necessità per il giudice di valutare la richiesta cautelare sulla base dell'intero materiale probatorio, messo a disposizione anche delle parti, avrebbe potuto riqualificare i fatti, considerando il fine di elusione di misure di prevenzione;

3) violazione di legge in relazione agli art. 274 e 125 c.p.p., per avere il Collegio del riesame, in conseguenza delle argomentazioni svolte sul grave quadro indiziario, omesso qualsiasi valutazione delle esigenze cautelari sotto i profili della prognosi recidivante e del pericolo di inquinamento probatorio, nonostante la reiterata attività dell'indagata, volta a ostacolare la provenienza delle risorse, illecitamente accumulate dal coniuge, e la dispersione di una consistente porzione.

Con memoria in data 30 dicembre 2020, la difesa dell'indagata ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come le censure del Pubblico ministero ricorrente si risolvono nella mera critica al provvedimento impugnato, assumendo valenza di merito e rinvenendosi nell'ordinanza impugnata congrua motivazione tanto con riguardo ai profili di esclusione della gravità indiziaria, quanto in tema di mancanza delle esigenze cautelari.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

### **1. Il ricorso è fondato.**

**1.1** Il Tribunale del riesame, come dedotto nel primo motivo del ricorso, ha errato nel ritenere che nel capo di imputazione non fossero contestati anche i delitti di falso quali reati presupposto del delitto di riciclaggio, ascritto provvisoriamente all'indagata (omissis) .

Dalla lettura dell'imputazione emerge infatti che i proventi oggetto delle operazioni di riciclaggio, contestate all'indagata, erano ricondotti alle diverse fattispecie delittuose contestate al coniuge (omissis), ossia corruzione, peculato, falso ideologico, abuso d'ufficio. Ciò in quanto nel capo b) della rubrica si fa esplicito richiamo ai reati (non al reato) commessi dal (omissis) nell'ambito della gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata da parte della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo e si rinvia al decreto che dispone il giudizio nei confronti del (omissis), emesso il 27 novembre 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, che, per l'appunto, contiene ai capi 35) e 36) la contestazione dei reati di falso.

Tale rilievi non sono scalfiti dal riferimento, espresso nell'imputazione, alla somma di euro 326.00,00 quale profitto illecito del delitto di corruzione, atteso che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, siffatta indicazione è tesa a rappresentare che "per il solo reato descritto al capo di imputazione n. 31" i profitti sono quantificabili nella somma suddetta ma non vale a restringere l'oggetto della serie di operazioni di riciclaggio, commesse dall'indagata, individuandolo nel solo profitto del reato di corruzione e non anche nel profitto derivato dagli altri reati, contestati al proprio coniuge.

Posto dunque che nel capo di imputazione si menzionano anche i delitti di falso, deve poi rilevarsi che, se è vero che, affinché una cosa possa ritenersi il prodotto o il profitto di un reato e sia confiscabile ai sensi dell'art. 240 c.p., occorre una sua correlazione diretta col reato medesimo e una stretta affinità con l'oggetto di questo, dovendosi considerare irrilevante ogni altro nesso di derivazione meramente indiretto e mediato (v. Sez. 6, n. 9091 del 2/4/1979, Rv. 143304), non è revocabile in dubbio che, nel caso in esame, i delitti di falso hanno generato utilità illecite. Ciò in quanto la falsità pertiene proprio a provvedimenti che, in quanto decreti di pagamento, costituiscono la diretta fonte dell'utilità economica percepita dall'amministratore giudiziario, poi impiegata, secondo l'assunto accusatorio, nelle operazioni di riciclaggio. Il *quantum* ottenuto, infatti, è di diretta derivazione causale con il reato, in quanto è solo in forza del decreto di pagamento che il compenso è stato erogato (e, dunque, generato) e ne ha stretta affinità poiché ha costituito l'oggetto esclusivo dell'atto falso.

La circostanza che tale importo rappresenti a monte un corrispettivo per una prestazione effettivamente svolta, anche se trova la sua genesi nell'illecito corruttivo, non risulta dirimente ai fini dell'esclusione della gravità indiziaria, in quanto nei casi dedotti l'incameramento della somma da parte di chi ne aveva diritto (non facendosi questioni sulla spettanza e sul relativo importo) è avvenuto mediante la commissione di un altro e differente delitto rispetto a quello iniziale da cui la prestazione resa causalmente si discostava.

In presenza di siffatti errori, commessi dal Tribunale del riesame ed incidenti sulle valutazioni relative alla sussistenza della gravità indiziaria del delitto di riciclaggio, deve ritenersi fondato il primo motivo del ricorso.

**1.2** Il secondo motivo del ricorso in tema di esclusione della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo d) della rubrica resta assorbito dall'accoglimento del primo, in quanto da esso dipendente, posto che entrambi i giudici della cautela hanno comunque valorizzato l'inevitabile refluenza del ritenuto difetto di gravità indiziaria con riguardo al reato presupposto sulla possibilità di apprezzare pienamente l'elemento soggettivo del delitto di cui

all'art. 512-*bis* cod. pen., posto che è lo stesso capo di accusa a qualificare come illecite le liquidità trasferite simulatamente.

**1.3** Anche il terzo motivo resta assorbito, non avendo il Giudice del riesame motivato sulle esigenze cautelari, in considerazione della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

**1.4** Si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo esame alla luce dei principi innanzi indicati.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 13 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

*Giuseppina Anna Rosaria Pacilli*

Il Presidente

Giovanna Verga

*Giovanna Verga*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 28 MAG. 2021



CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

*Claudia Pianelli*